

Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità

*(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 1° marzo 2005, modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19 aprile 2016)*

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del Comune di Napoli e secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art. 1

(Composizione dei Consigli)

I Consigli delle Municipalità sono composti da 30 Consiglieri.

Art. 2

(Elettorato attivo)

Hanno diritto al voto per il rinnovo degli Organi delle Municipalità i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Municipalità stessa, nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti nella Municipalità ed iscritti nella lista elettorale aggiunta presso il Comune ai sensi di legge.

Art. 3

(Elezione del Presidente)

1. A norma dell'articolo 84 dello Statuto, il Presidente della Municipalità è eletto a suffragio universale e diretto in unico turno contestualmente alla elezione del Consiglio della Municipalità.
2. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare di non aver accettato la candidatura alla stessa carica in altra Municipalità.
3. Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del Consiglio della Municipalità. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
4. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio della Municipalità. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato¹. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per il candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. E' escluso il voto disgiunto. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di Presidente collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di Presidente o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato Presidente, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.
5. E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

¹ Con deliberazione n. 3 del 19 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di "Uniformare la scheda del Consiglio delle Municipalità con la scheda del Consiglio Comunale".

Art. 4

(Eleggibilità e compatibilità del Presidente)

I requisiti per la candidatura a Presidente della Municipalità, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza sono gli stessi previsti dalla legge per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti in quanto compatibili.

Art. 5

(Rimozione del Presidente)

La rimozione del Presidente quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico è disciplinata dalla legge.

Art. 6

(Sottoscrizione delle liste)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio della Municipalità e della collegata candidatura alla carica di Presidente deve essere sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.
2. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di Presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del Consiglio Comunale e con lo stesso contrassegno.
3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Art. 7

(Elezione dei Consigli)

1. A norma dell'articolo 83 dello Statuto, i Consigli delle Municipalità sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione dei Presidenti.
2. Le liste per le elezioni dei Consigli delle Municipalità devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore ai cinquanta centesimi.
3. Nessuno può essere candidato in più di una lista di una stessa Municipalità.
4. Con la lista dei candidati al Consiglio della Municipalità devono essere anche presentati il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente, il programma amministrativo ed il bilancio preventivo di spesa cui la lista ed i candidati intendono vincolarsi. Il programma amministrativo ed il preventivo di spesa sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio della Municipalità. Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Presidente. In tal caso le liste si considerano tra di loro collegate.
5. La scheda per l'elezione del Consiglio della Municipalità è la stessa utilizzata per l'elezione del Presidente. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate². Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe stampate a fianco del contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. In caso di omonimia occorre indicare anche il nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza³.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere della Municipalità è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

² Con deliberazione n. 3 del 19 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di "Uniformare la scheda del Consiglio delle Municipalità con la scheda del Consiglio Comunale".

³ Comma così modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19 aprile 2016

Art. 8

(Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente.
2. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
3. Qualora una lista o gruppo di liste collegate al Presidente proclamato eletto non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, alla lista o gruppo di liste viene assegnato il 60 per cento dei seggi.
4. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista si divide la cifra elettorale del gruppo per il numero dei rappresentanti ad esso attribuiti; quindi si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente ottenuto con l'operazione precedente e si assegnano alle liste tanti seggi per quante volte il quoziente è contenuto nella relativa cifra elettorale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti. A parità di resti, il seggio è assegnato alla lista collegata che non ha ottenuto alcun seggio e che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ed in mancanza a quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.
6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
7. Compiute le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti Consiglieri della Municipalità i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 9

(Eleggibilità e compatibilità dei consiglieri)

1. I requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità nonché la sospensione e la decadenza di diritto dei consiglieri della Municipalità sono disciplinati dalla legge.
2. La candidatura a Consigliere della Municipalità di cittadini dell'Unione Europea è disciplinata dalla legge.

Art. 10

(Convalida dei consiglieri – surrogazione)

1. I Consiglieri delle Municipalità entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio della Municipalità la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio della Municipalità, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare

la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo secondo le procedure previste dal Testo Unico 18 agosto 2000 n° 267.

3. Il seggio di Consigliere della Municipalità che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo eletto. Qualora il seggio rimasto vacante sia quello occupato dal Consigliere risultato eletto in quanto candidato a Presidente, esso è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella lista collegata al candidato Presidente se unica o, in caso di più liste collegate, al candidato che segue l'ultimo eletto nella lista che presenta il quoziente più alto a seguito della ripartizione proporzionale dei seggi assegnati alla coalizione.

Art. 11

(Prima seduta del Consiglio)

La prima seduta del Consiglio della Municipalità è convocata dal Presidente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Art. 12

(Durata in carica dei Consiglieri)

1. I Consigli delle Municipalità sono eletti contemporaneamente al Consiglio comunale, anche nel caso di scioglimento anticipato di quest'ultimo, e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio comunale. Essi esercitano la loro funzione sino alla elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

2. In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio della Municipalità, il Sindaco ne dà comunicazione al Prefetto per la indizione delle nuove elezioni. Il Consiglio rieletto resta in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Qualora lo scioglimento anticipato del Consiglio della Municipalità si verifichi nell'ultimo anno del mandato non si procede alla rielezione del Consiglio.

Art. 13

(Cause di scioglimento del Consiglio)

1. Le cause di scioglimento del Consiglio e le relative modalità sono indicate nello statuto.
2. Nel periodo che intercorre tra lo scioglimento del Consiglio e fino alla proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del Presidente sono esercitate da un Commissario nominato dal Sindaco.

Art. 14

(Procedimento elettorale)

1. Alla elezione del Presidente e del Consiglio della Municipalità si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del procedimento elettorale preparatorio, della votazione, dello scrutinio e della proclamazione dei risultati che disciplinano l'elezione del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
2. La Segreteria Generale del Comune adeguerà le istruzioni e gli atti per i seggi elettorali alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 15

(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'elezione del Sindaco e del Consiglio nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
2. Il presente Regolamento si applica a partire dalle prime elezioni effettuate in concomitanza con quelle per il rinnovo del Consiglio Comunale.